



PROVINCIA DELLA SPEZIA

(in qualità di articolazione funzionale della S.U.A.R. ex art. 4, comma 4, L.R. n. 15/2015).

OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE (EX ART. 3, COMMA 1 LETTERA VV) E PARTE III TITOLO I D. LGS. 50/2016) DELLA GESTIONE GLOBALE DELLA RESIDENZA PROTETTA- R.S.A.- CENTRO DIURNO - STRUTTURA “A. SABBADINI” SITA IN SARZANA - VIA FALCINELLO, 1 – PER CONTO DEL COMUNE DI SARZANA – CIG 8501908C6B. DISCIPLINARE DI GARA.

PREMESSE

Con determina a contrarre n. 607 del 20/08/2020 AREA 2 - Amministrativo Contabile Settore Politiche Sociali del Comune di Sarzana, la PROVINCIA DELLA SPEZIA - ARTICOLAZIONE FUNZIONALE DELLA SUAR, EX ART. 4, COMMA 4, L.R. 15/2015 affida in concessione (ex art. 3, comma 1 lettera vv) e Parte III Titolo I D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) la gestione globale della residenza protetta- r.s.a.- centro diurno della Struttura “A. Sabbadini” sita in Sarzana - via Falcinello, 1 per conto del Comune di Sarzana – CIG 8501908C6B.

L’affidamento della concessione avverrà mediante procedura telematica aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea del 20/11/2020 n. GU/S 227, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 137 del 23/11/2020 sul profilo di questa Stazione Appaltante, www.provincia.sp.it, sul sito www.appaltiliguria.it, sul sito www.ariaspa.it e verrà pubblicato, ai sensi dell’art. 3 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due dei principali quotidiani a diffusione locale.

Il luogo di svolgimento dei servizi in concessione è presso il complesso immobiliare denominato “A. Sabbadini” sito in Sarzana (SP), Via Falcinello, 1 di proprietà del Comune di Sarzana (come meglio indicato all’art. 1 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale), con destinazione d’uso vincolata a Residenza Protetta - R.S.A. - Centro Diurno nel territorio del Comune di Sarzana (SP).

codice NUTS ITC34, codice ISTAT 011027, codice catastale I449.

Il Responsabile della procedura di gara è la Dr.ssa Arianna Benacci, Responsabile Servizio Amministrazione Generale, Appalti e Contratti, TPL, Sanzioni amministrative della Provincia della Spezia tel. 0187/742324 - e-mail: provsp.benacci@provincia.sp.it.

Il **Responsabile unico del procedimento** (RUP), ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Responsabile dell’Ufficio Politiche Sociali - Welfare del Comune di Sarzana, Dott. Andrea Cargioli tel. 0187614268 - e-mail: andrea.cargioli@comunesarzana.gov.it - pec: protocollo.comune.sarzana@postecert.it.

1.DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

1.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 00_ Bando di gara;
- 01_ Disciplinare di gara;
- 02_ Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti;
- 03_ Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (di seguito Capitolato);
- 04_ Piano Economico Finanziario (di seguito PEF);
- 05_ Elenco del personale in servizio;
- 06_ Rettifica Progetto del Servizio – “Costo formazione e costo personale amministrativo

indiretto”;

Allegato 1) – Domanda di Partecipazione

Allegato 2) – DGUE “Documento di Gara Unico Europeo”;

Allegato 3) – Modulo “Dichiarazione Impresa Ausiliaria”

Allegato 4) – Modulo “Dichiarazioni Integrative”

Allegato 5) – Modulo “Dichiarazione Raggruppamenti Temporanei (RTI), Consorzi ordinari, Geic”;

Allegato 6) – Modulo “Offerta Economica”.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet della Provincia della Spezia all'indirizzo: www.provincia.sp.it e sul sito internet del Comune di Sarzana all'indirizzo: www.comunesarzana.gov.it e sul sito www.ariaspa.it a quest'ultimo link, inoltre, sono messi a disposizione i documenti relativi all'utilizzo della piattaforma telematica.

La Presente procedura si svolgerà prevalentemente attraverso l'utilizzazione di un sistema telematico di proprietà ARIA S.p.A., denominato “Sintel”(di seguito per brevità anche solo Sintel), il cui accesso è consentito dall'apposito link sul profilo di questa Stazione Appaltante, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione delle offerte, analisi, valutazione dell'offerta oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni. Le modalità tecniche di utilizzo di Sintel sono contenute nel documento “Modalità Tecniche utilizzo piattaforma Sintel”, facenti parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di Gara, ove sono descritte in particolare le informazioni relative la Piattaforma di intermediazione Telematica, la dotazione informatica necessaria per partecipare alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura.

1.2 CHIARIMENTI

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 D. Lgs. 50/2016 e smi, per eventuali richieste di informazioni e documenti complementari, nonché per chiarimenti di natura procedurale, amministrativa e tecnica, il concorrente potrà inoltrare, **entro dieci giorni lavorativi antecedenti la data della scadenza del termine per la presentazione delle offerte**, richiesta scritta inviata esclusivamente mediante la funzione “Comunicazioni della Procedura” presente sulla Piattaforma Sintel.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate sulla piattaforma Sintel. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; non saranno ammessi chiarimenti telefonici su specifici quesiti di natura interpretativa. È comunque possibile contattare telefonicamente i seguenti referenti del Servizio Amministrazione Generale, Appalti e Contratti, TPL, Sanzioni amministrative della Provincia della Spezia Dr.ssa Arianna Benacci tel 0187742324; Dr.ssa Barbara Castagna tel. 0187742282 al fine di avere assistenza nella compilazione della documentazione di gara.

In caso di malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata del Sistema, la Stazione Appaltante si riserva di ricevere le richieste di chiarimenti e informazioni anche solo a mezzo PEC al seguente indirizzo segre.contratti.provincia.laspezia@legalmail.it. Eventuali rettifiche al Bando di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge.

1.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 1.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC segre.contratti.provincia.laspezia@legalmail.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara il cui utilizzo è espressamente autorizzato dal candidato ai sensi dell'art. 52 del Codice.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al capogruppo/mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

E' compito e responsabilità del concorrente assicurare il buon funzionamento degli apparati di ricezione. I concorrenti dovranno verificare, durante tutto l'esperimento della procedura di gara, il sito internet www.ariaspa.it, ove verranno pubblicate eventuali informazioni e chiarimenti relativi al presente appalto.

Lingua delle comunicazioni e della documentazione: tutte le comunicazioni avverranno esclusivamente in lingua italiana.

Tutta la documentazione dovrà essere prodotta in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

2. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, VALORE STIMATO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

2.1 OGGETTO

La concessione ha per oggetto la gestione completa dei servizi, in particolare nelle aree socio-assistenziale, infermieristica, di riabilitazione, di animazione, di pulizia e lavanderia, di cucina e refezione, di ordinaria manutenzione della Residenza Protetta- R.S.A. - Centro Diurno del complesso immobiliare denominato "A. Sabbadini", sito in Sarzana - Via Falcinello, n. 1, di proprietà del Comune di Sarzana, autorizzato al funzionamento per:

N. 15 posti letto- Residenza Protetta per anziani;

N. 41 posti letto- Residenza Sanitaria Assistita (R.S.A.) per anziani di mantenimento;

N. 15 posti- Centro Diurno di I livello per anziani.

La struttura è stata autorizzata al funzionamento, per i posti suindicati, con provvedimento n. 01 del 24.01.2019 del Comune di Sarzana e accreditata dalla Regione Liguria con DGR 1267 del 30.12.2016, attualmente in fase di rinnovo a seguito di richiesta presentata nel mese di dicembre 2019.

Tabella – Prestazione principale e Prestazioni secondarie

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S
1	GESTIONE RESIDENZA PROTETTA (R.P.) RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA (R.S.A.), CENTRO DIURNO ANZIANI (C.D.A.)	85144100-1 Servizi infermieristici di case di cura 85312500-4 Servizi di riabilitazione 85311100-3 Servizi di assistenza sociale per anziani 50800000-3 Servizi di riparazione e manutenzione ordinaria	P
2	SERVIZI DI RISTORAZIONE	55300000-3 Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti	S
3	SERVIZI DI PULIZIA, IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE	90910000-9 Servizi di pulizia	S
4	SERVIZI DI LAVANDERIA E GUARDAROBA	98310000-9 Servizi di lavanderia e di lavaggio a secco	S

In particolare, i servizi e le prestazioni oggetto della concessione, sono analiticamente elencati e descritti all'art. 6 del Capitolato, a cui si rimanda integralmente.

Per tutta la durata della concessione il concessionario dovrà eseguire le prestazioni oggetto della presente concessione in conformità alle norme in materia socio - assistenziale, come previsto dall'art. 3 del Capitolato, garantendo inoltre *standard* di servizio almeno equivalenti a quelli previsti nel Capitolato stesso e negli altri documenti posti a base della concessione.

Il concessionario è tenuto, altresì, ad osservare tutti gli *standard* di servizi necessari al mantenimento dell'accreditamento; in occasione delle scadenze periodiche sarà tenuto a richiederne il rinnovo e a fare quanto necessario e opportuno per ottenerlo, assumendosene ogni relativa responsabilità.

2.2 VALORE STIMATO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 167 del Codice e nel rispetto dei criteri in esso indicati, il valore della concessione è stimato in € 4.423.316,00 (Euro quattromilioniquattrocentoventitremilatrecentosedici/00) oltre IVA (nella misura prevista dalla vigente normativa fiscale), per l'intera durata prevista della concessione (2 anni).

L'importo sopra indicato è stato calcolato:

- quanto ai servizi oggetto della concessione, facendo riferimento agli introiti derivanti dalla riscossione diretta da parte del concessionario delle rette di degenza dovute dagli ospiti presenti nella struttura e dalla riscossione diretta delle quote sanitarie corrisposte dalla A.S.L., come risultante dal quadro economico riportato nel P.E.F. (Piano Economico Finanziario), redatto dall'Amministrazione concedente.

In considerazione della possibilità, indicata al successivo paragrafo 3) del presente Disciplinare, di rinnovare la concessione per un periodo ulteriore di 2 anni, ai fini dell'art. 167, comma 4 lett. a) del Codice, il valore massimo stimato della concessione è pari ad € 8.846.632,00 oltre IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, calcolato come di seguito indicato: € 4.423.316,00 (valore concessione per 2 anni) + € 4.423.316,00 (valore massimo anni 2 di rinnovo).

Per la presente concessione non è stato redatto il DUVRI in quanto non vi è rischio di interferenze, così come indicato all'art. 5 del progetto di gara approvato dal Comune Committente.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, nel P.E.F. sono stati stimati analiticamente i costi per l'intera durata della concessione.

Si rinvia integralmente al Capitolato e al Progetto del servizio della concessione in merito agli importi relativi alle voci ascrivibili al costo della manodopera.

2.3 SUDDIVISIONE IN LOTTI

La concessione in oggetto non è suddivisa in lotti in quanto costituisce un unico affidamento; i servizi previsti risultano, infatti, strettamente correlati tra di loro per caratteristiche e funzioni; l'individuazione di un unico operatore economico quale Concessionario garantisce pertanto l'ottimizzazione dei servizi e delle prestazioni, evitando interferenze, disservizi e diseconomie.

3 DURATA DELLA CONCESSIONE, OPZIONI E RINNOVI

3.1 DURATA

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del Capitolato, la durata della concessione (escluse le eventuali opzioni) è di 2 (due) anni, decorrenti dalla data di stipula del contratto di concessione o, nel caso di avvio anticipato del servizio per motivi di urgenza, dalla data di effettiva consegna, accertata con apposito verbale.

Dalla data di consegna delle prestazioni oggetto della Concessione, che potrà avvenire anche nelle more della stipula del contratto, decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico del Concessionario previsti dal Capitolato, nonché da tutta la documentazione posta a base della concessione, dal presente Disciplinare di Gara e dall'offerta tecnica presentata dal Concessionario stesso in sede di gara.

3.2 RINNOVO

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di rinnovare per una sola volta, il contratto di concessione per un ulteriore periodo massimo di **2 (due) anni**, per un importo complessivo stimato di € **4.423.316,00**, oltre IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

Della volontà dell'Amministrazione di rinnovare il contratto sarà data comunicazione al concessionario, mediante posta elettronica certificata, almeno **6 mesi** prima della data di scadenza del contratto.

In mancanza di rinnovo espresso il contratto cesserà di avere effetto alla scadenza prevista.

3.3 OPZIONE TECNICA

Si rinvia a quanto indicato all'art. 2 del Capitolato per la concessione.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla presente procedura:

- tutti gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, di cui all'art. 45 del Codice, previa osservanza degli artt. 47 e 48 del Codice;
- le Cooperative sociali di tipo A) e B), loro Consorzi, costituiti ai sensi dell'art. 8, legge n. 381/1991.

I soggetti di cui alle lett. a) e b) dovranno essere dotati dei requisiti di idoneità professionale e delle necessarie capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali alla data di scadenza per la presentazione delle offerte fissata nel presente disciplinare.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

1. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
2. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
3. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53,

comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14 dicembre 2010.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

6.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso di:

- a) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerente con quella oggetto della presente procedura di gara.

In particolare il Certificato Camerale, sotto la voce "attività", deve indicare che l'operatore economico esercita l'attività di gestione, in qualsiasi forma, di case di riposo, case protette, R.S.A. o strutture simili **a carattere residenziale** per l'erogazione di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali a favore di anziani o disabili.

Non si considerano attività coerenti con quella oggetto della presente procedura tutte le attività che prevedono interventi a carattere **non residenziale**.

- b) Nel caso di società cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA, è necessaria l'iscrizione nell'**Albo delle società cooperative** di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i.

- c) Nel caso di cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali è inoltre necessaria l'iscrizione all'**Albo Regionale delle Cooperative Sociali** di cui all'art. 9, comma 1 della L. n. 381/1991 o l'iscrizione ad analogo registro della Regione di appartenenza.

Per la comprova dei requisiti sopra indicati la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, deve presentare una dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per i Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice e per i Consorzi di cooperative sociali costituiti ai sensi dell'art. 8 Legge n. 381/1991 i requisiti devono essere posseduti sia dal consorzio stesso sia dalla/e consorziata/e, sia dalla/e cooperativa/e eventualmente indicata/e per l'esecuzione del servizio.

Per i Raggruppamenti temporanei di Imprese e per i Consorzi ordinari di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e) del Codice, costituiti o da costituirsi, i requisiti devono essere posseduti da ciascun soggetto che costituisce o costituirà il Raggruppamento o Consorzio ordinario di concorrenti.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Al fine di comprovare la capacità economico-finanziaria, il concorrente, ai sensi dell'art. 83, comma 4, e dell'Allegato XVII, Parte I, lettere c), del Codice, a **pena di esclusione**:

- d) dichiarazione concernente la realizzazione di un fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 2.000.000,00 per servizi sanitari e/o socio sanitari in strutture equivalenti.

Verrà considerato il fatturato realizzato sia mediante affidamento in concessione che in appalto di servizi; sia presso strutture pubbliche che private.

La Stazione appaltante si riserva comunque di acquisire ogni elemento valido per la comprova del requisito; in tal caso i concorrenti avranno l'onere di fornire tutta la documentazione necessaria ove non reperibile direttamente da parte della Stazione appaltante

In caso di Raggruppamento Temporaneo di imprese di cui all'art. 45 comma 2 lettera d) del Codice o di consorzi ordinari di concorrenti di cui alla lettera e), dei soggetti di cui alla lettera g) (GEIE) o nel caso di

reti di impresa di cui alla lettera f) del medesimo articolo, il requisito dovrà essere posseduto nella misura minima del 51% dall'impresa capogruppo, mentre la restante percentuale potrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti (senza richiesta di una percentuale minima da parte di ciascuna).

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Al fine di comprovare le capacità tecniche e professionali, il concorrente, ai sensi dell'art. 83, comma 6, e dell'Allegato XVII, Parte II, lettera a) ii), del Codice, a pena di esclusione:

e) aver svolto nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del Bando di gara attività analoghe a quelle oggetto della concessione, riferite alla gestione di residenze protette o R.S.A., della durata minima di due anni consecutivi, di capienza non inferiore a 56 posti letto. Al conseguimento del requisito deve concorrere almeno un unico contratto analogo a quello oggetto della concessione, riferito alla gestione di Residenze Protette (RP) o RSA, della durata minima di due anni consecutivi, di capienza non inferiore a 15 posti letto. Le suddette strutture possono essere sia pubbliche che private.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'Allegato XVII, parte II, del Codice.

La Stazione appaltante si riserva comunque di acquisire ogni elemento valido per la comprova del requisito; in tal caso i concorrenti avranno l'onere di fornire tutta la documentazione necessaria ove non reperibile direttamente da parte della Stazione appaltante

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese di cui all'art. 45 comma 2 lettera d) del D. Lgs. 50/2016 o di consorzi ordinari di concorrenti di cui alla lettera e), dei soggetti di cui alla lettera g) (GEIE) o nel caso di reti di impresa di cui alla lettera f) del medesimo articolo, il requisito dovrà essere posseduto nella misura minima del 51% dall'impresa capogruppo; dovrà essere posseduto dal mandatario il requisito di capacità tecnica costituito dall'esecuzione di un unico contratto relativo alla gestione di una residenza protetta o RSA di capienza non inferiore a 15 posti letto. La restante percentuale potrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti (senza richiesta di una percentuale minima da parte di ciascuna).

6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari, la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive, riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito** di cui al **paragrafo 6.1 - lett. a)**, deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito**, di cui al **paragrafo 6.1 - lett. b)**, deve essere posseduto da ogni società cooperativa partecipante al raggruppamento, consorzio ordinario, GEIE e contratto di rete.

Il **requisito**, di cui al **paragrafo 6.1 - lett. c)**, deve essere posseduto da ogni cooperativa sociale o consorzio di cooperative sociali partecipanti al raggruppamento, consorzio ordinario, GEIE e contratto di rete.

Il **requisito**, di cui al **paragrafo 6.2 - lett. d)**, deve essere soddisfatto:

In caso di Raggruppamento Temporaneo di imprese di cui all'art. 45 comma 2 lettera d) del Codice o di consorzi ordinari di concorrenti di cui alla lettera e), dei soggetti di cui alla lettera g) (GEIE) o nel caso di reti di impresa di cui alla lettera f) del medesimo articolo, il requisito dovrà essere posseduto nella misura minima del 51% dall'impresa capogruppo, mentre la restante percentuale potrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti (senza richiesta di una percentuale minima da parte di ciascuna).

Il **requisito**, di cui al **paragrafo 6.1 - lett. e)**, deve essere soddisfatto:

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese di cui all'art. 45 comma 2 lettera d) del D. Lgs. 50/2016 o di consorzi ordinari di concorrenti di cui alla lettera e), dei soggetti di cui alla lettera g) (GEIE) o nel caso di reti di impresa di cui alla lettera f) del medesimo articolo, il requisito dovrà essere posseduto nella misura minima del 51% dall'impresa capogruppo; dovrà essere posseduto dal mandatario il requisito di capacità tecnica costituito dall'esecuzione di un unico contratto relativo alla gestione di una residenza

protetta o RSA di capienza non inferiore a 15 posti letto. La restante percentuale potrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti (senza richiesta di una percentuale minima da parte di ciascuna).

6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all' **art. 45 comma 2, lett. b)** (consorzi di cooperative, anche sociali, e imprese artigiane) e **lett. c)** (consorzi stabili) del Codice, devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito**, di cui al **paragrafo 6.1 - lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e/o dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il **requisito**, di cui al **paragrafo 6.1 - lett. b)**, deve essere posseduto dal consorzio, se società cooperativa, e da ogni società cooperativa consorziata indicata come esecutrice.

Il **requisito**, di cui al **paragrafo 6.1 - lett. c)**, , deve essere posseduto dal consorzio, se consorzio di cooperative sociali, e da ogni cooperativa sociale consorziata esecutrice.

Il **requisito**, di cui al **paragrafo 6.2 - lett. d)**, deve essere posseduto:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 **lett. b)** del Codice (consorzi di cooperative, anche sociali, e imprese artigiane), direttamente dal consorzio medesimo;
- = per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, **lett. c)** del Codice (consorzi stabili), dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate

Il **requisito**, di cui al **paragrafo 6.3 – lett. e)** deve parimenti essere posseduto:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 **lett. b)** del Codice (consorzi di cooperative, anche sociali, e imprese artigiane), direttamente dal consorzio medesimo;
- = per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, **lett. c)** del Codice (consorzi stabili), dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Poiché la presente concessione ha per oggetto principale l'affidamento di un servizio sociale, in conformità a quanto previsto dall'art. 142, commi da 5-bis a 5-octies e dall'art. 172, comma 2 del Codice, il ricorso all'istituto dell'avvalimento è ammesso secondo le modalità sotto indicate.

In particolare, ai sensi dell'art. 172, comma 2 del Codice, i concorrenti dovranno dimostrare che disporranno delle risorse necessarie messe a disposizione dall'ausiliaria per l'intera durata della concessione; tale impegno dovrà essere esplicitamente previsto nel contratto di avvalimento e dovrà essere adeguatamente dimostrato in base ai contenuti del contratto stesso.

Nel caso di avvalimento dei requisiti di capacità economico-finanziaria e Tecnico professionali dal contratto di avvalimento dovrà emergere in modo chiaro l'impegno contrattuale dell'impresa ausiliaria nei confronti dell'impresa principale.

NB L'impegno di garanzia, per essere effettivo, non può risolversi in formulazioni di stile o nella ripetizione della formula legislativa, ma deve concretizzarsi in un obbligo completo, concreto, serio e determinato o quanto meno determinabile.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione concedente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto, per tutta la durata della concessione.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie; l'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il responsabile della procedura di gara comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Per ogni dichiarazione/istanza di cui ai precedenti punti che sia sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante, è necessario che il sottoscrittore sia investito degli specifici poteri (allegare procura).

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento il concorrente dovrà compilare l'apposita sezione del DGUE (Parte II[^] - sez. C "*Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (AVVALIMENTO)*") indicando l'oggetto dell'avvalimento e la/le ausiliaria/e; inoltre dovrà produrre per ogni ausiliaria tutta la documentazione elencata al successivo paragrafo 14.2) del presente Disciplinare di gara.

8. SUBAPPALTO

È consentito il subappalto ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 105 e 174 del Codice. Si applica quanto indicato nel Capitolato all'art. 29.

Il subappalto è soggetto ad autorizzazione del Comune di Sarzana.

9. GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria non è dovuta ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 che dispone quanto segue: "*Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'[articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), (...)*".

10. SOPRALLUOGO

Gli operatori economici potranno effettuare, al fine di acquisire elementi utili per una migliore formulazione dell'offerta, un sopralluogo – **non obbligatorio** – per prendere visione dei locali e delle caratteristiche tecniche.

Il sopralluogo deve essere effettuato dal legale rappresentante dell'Operatore Economico o da persona munita di apposita delega, concordando il giorno della visita alla struttura con i seguenti referenti del Comune di Sarzana: Sig.ra Raffaella Palumbo - tel. 0187 604327 - mail raffaella.palumbo@comunesarzana.gov.it.

È fatto divieto ad un singolo di effettuare il sopralluogo per più di un operatore economico, ovvero in nome e per conto di un altro concorrente.

La dichiarazione congiunta di avvenuto sopralluogo, sottoscritta dall'Operatore Economico e da un incaricato del Comune di Sarzana, dovrà essere presentata unitamente alla documentazione amministrativa di gara secondo quanto previsto dal disciplinare di gara.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

L'attestazione del pagamento non è dovuta ai sensi dell'art. 65 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 che dispone quanto segue: "*Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorità nazionale anticorruzione per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020. (...)*".

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA, PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

La Documentazione Amministrativa, l'Offerta tecnica e l'Offerta economica dovrà pervenire telematicamente alla piattaforma ARIA S.p.A. denominata Sintel, nelle modalità di seguito descritte entro e non oltre il termine indicato nel bando di gara pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

L'offerta come meglio stabilito è costituita da:

Documentazione in formato elettronico di cui al successivo paragrafo da presentarsi mediante l'utilizzo del (e la sottomissione al) Sistema, con le modalità ivi stabilite.

La presentazione dell'offerta mediante l'utilizzo del Sistema dovrà avvenire collegandosi al sito internet <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>, accedendo alla Piattaforma Sintel ed individuando la procedura in oggetto **entro e non oltre il termine perentorio del giorno 19/12/2020 ore 12:00**.

In particolare il concorrente dovrà inviare:

- una busta telematica A contenente la documentazione amministrativa;
- una busta telematica B contenente l'offerta tecnica;
- una busta telematica C contenente l'offerta economica;

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente o suo procuratore con firma digitale.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

12.1. REGOLE DI UTILIZZO PIATTAFORMA SINTEL NELLA SOTTOMISSIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le norme e le prescrizioni tecniche indicate all'allegato *Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel* di seguito sono elencate alcune prescrizioni riguardanti la sottomissione dell'offerta.

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta e che non siano già originariamente in formato pdf, devono essere convertiti in formato pdf.

La Piattaforma garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima. La procedura di invio dell'offerta può essere eseguita in momenti temporali differenti, attraverso il salvataggio dei dati e dell'attività già eseguite, fermo restando che il rinvio dell'offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell'offerta.

A livello di singolo lotto, Sintel consente al concorrente la predisposizione dell'offerta in momenti temporali differenti (step 2 e step 3 del percorso guidato "Invia offerta"), attraverso il salvataggio dei dati e l'upload dei file richiesti in apposite aree della Piattaforma dedicate al singolo concorrente.

La predisposizione e il salvataggio dell'offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non implica l'effettivo invio dell'offerta ai fini della partecipazione; si specifica infatti che l'invio della

medesima ai fini della procedura di gara avviene solamente al quinto ed ultimo step "Riepilogo ed invio dell'offerta" del percorso guidato "Invia offerta" cliccando sulla funzione "Invia Offerta" a conclusione del percorso di sottomissione. Solamente con tale ultimo step l'offerta è inviata e, conseguentemente, validamente presentata; diversamente i documenti caricati permangono nello spazio dedicato del concorrente e non concretizzano offerta.

Il tutto, fermo restando che detto invio dell'offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell'offerta.

Tutti gli step del percorso "Invia offerta" devono essere completati nella sequenza stabilita dalla Piattaforma. Sintel consente di modificare i dati inseriti ed i file allegati solo negli step 2 e 3 del percorso: allo step 4 "Firma digitale dell'offerta" prevede che il concorrente proceda con la sottoscrizione del "Documento d'offerta" generato da Sintel in automatico, in formato pdf, di cui al successivo paragrafo. Si precisa che, qualora il concorrente, dopo aver sottomesso offerta abbia operato una modifica della busta amministrativa, l'offerta già sottoposta deve essere nuovamente sottomessa. Tale operazione si rende necessaria al fine di far recepire dal documento di offerta le modifiche operate in fase amministrativa. È responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine sopraindicato, anche atteso che la Piattaforma non accetta offerte - con ciò intendendo i documenti inviati tramite lo step "Invia Offerta" sopra richiamato - presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.

Si specifica che si concretizza invio dell'offerta solamente ad esito delle operazioni descritte e previste dal percorso ed "Invia offerta".

Il Sistema darà comunicazione del corretto invio dell'offerta all'indirizzo e-mail indicato dall'operatore economico in fase di registrazione.

Il concorrente, tramite i percorsi sopra descritti, compie le seguenti operazioni:

- i) caricamento sulla Piattaforma dei documenti richiesti dalla *lex specialis*;
- ii) invio dei medesimi unitamente a quelli generati da Sintel (pdf di offerta descritto di seguito).

La fase i) da sola non concretizza invio dell'offerta in quanto i documenti caricati sono inseriti in uno spazio dedicato al concorrente per la scelta dei documenti da allegare e che possono essere modificati da parte del concorrente medesimo. La fase ii) concretizza, se completata, l'offerta in quanto i documenti sono stati composti nell'area dedicata al concorrente e confermati tramite anche firma degli hash riguardanti i singoli file.

Con riferimento alla procedura di invio telematica di offerta si specifica che:

- è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente connettersi a Sintel con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte in maniera tale da inserire i dati, sottomettere ed inviare i documenti correttamente e risolvere eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della Piattaforma per tempo;
- è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente controllare il contenuto dei documenti di gara caricati sulla piattaforma verificandone l'integrità successivamente al loro caricamento sulla Piattaforma, allo step 5 "Riepilogo ed invio dell'offerta" del percorso guidato "Invia offerta", ma prima dell'effettivo invio dell'offerta. È altresì possibile controllare (e, altresì, consigliato) detti documenti successivamente l'invio dell'offerta, attraverso la funzionalità "Storia offerte", fermo restando la loro non sostituibilità dopo il decorso di tale termine e la perentorietà del termine d'offerta;
- il documento denominato "Documento d'offerta", descritto al successivo paragrafo, è essenziale ai fini della completezza dell'offerta in quanto contiene i prezzi offerti firmati nonché la sottoscrizione dei codici hash che identificano i singoli documenti caricati dal concorrente (l'hash è un codice che identifica inequivocabilmente l'identità di tali documenti). Con la sottoscrizione di tali codici hash il concorrente assume l'identità e paternità dei documenti inviati per l'offerta (di cui ha controllato l'integrità e leggibilità);
- il documento denominato "Documento d'offerta" descritto al successivo paragrafo può essere firmato unicamente, nelle ipotesi di firme multiple, secondo la modalità di firma multipla parallela e non nidificata come espresso dettagliatamente all'allegato "**Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel**" relativamente all'utilizzo della piattaforma Sintel.

La presentazione dell'offerta mediante Sintel, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del precedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma Sintel, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a

qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di ARIA S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

Pertanto, si raccomanda ai concorrenti di connettersi a Sintel entro un termine adeguato rispetto all'articolazione delle fasi descritte cui il concorrente intende partecipare.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera ARIA S.p.A. da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della Piattaforma. ARIA S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'offerta, i documenti specificati nei successivi paragrafi. Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire detti allegati nella sezione pertinente e, in particolare:

- di allegare i documenti richiesti;
- di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell'Offerta economica in sezioni diverse da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Il concorrente esonera ARIA S.p.A. da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata osservazione delle prescrizioni sopra descritte.

12.2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA IN CASO DI R.T.I. O CONSORZIO

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e Consorzio, sarà l'impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare in Piattaforma come unico soggetto abilitato ad operare attraverso la medesima e, quindi, a presentare l'offerta. In merito alle diverse modalità di forma di aggregazione ed alle modalità di registrazione a Sintel per la partecipazione in forma aggregata, si rimanda a quanto indicato all'allegato *Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel* del presente disciplinare.

Per le modalità di sottoscrizione dei documenti che compongono l'offerta, si veda quanto stabilito nel presente Disciplinare.

Anche a tale fine, le imprese mandanti partecipanti al R.T.I. costituito o costituendo ed al Consorzio, dovranno sottoscrivere, un'apposita dichiarazione con la quale autorizzano l'impresa mandataria a presentare un'unica offerta e, pertanto, abilitano la medesima a compiere in nome e per conto anche delle imprese mandanti ogni attività, anche attraverso la Piattaforma (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, presentazione documentazione sottoscritta dalle raggruppande, invio e ricezione delle comunicazioni da e per la stazione appaltante), necessaria ai fini della partecipazione alla procedura.

Con la medesima dichiarazione, inoltre, le imprese mandanti partecipanti al R.T.I. costituito o costituendo ed al Consorzio, ai fini dell'invio e della ricezione delle comunicazioni inerenti la procedura che transitano attraverso la Piattaforma, eleggono domicilio presso l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata eletto dall'impresa mandataria al momento della registrazione sulla piattaforma.

Si fa salvo inoltre quanto previsto dall'art. 48, comma 7 bis, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

12.3. DOCUMENTAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO (PRESENTAZIONE MEDIANTE SOTTOPOSIZIONE A SISTEMA)

Con riferimento ai passi della procedura necessari per la presentazione dell'offerta mediante il Sistema e, comunque, con riferimento alle attestazioni e/o dichiarazioni che devono essere fornite in sede di presentazione dell'offerta, anche in ragione delle informazioni e dei dati da inserire a Sistema nelle schermate relative alla procedura di presentazione dell'offerta, ferme le indicazioni stabilite nell'Allegato *Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel*, si consideri quanto riportato nei successivi paragrafi.

Si segnala, inoltre, che ARIA S.p.A. potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e della completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentate dai concorrenti, richiedendo l'esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato dai concorrenti.

Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, la falsa dichiarazione:

- a) comporta sanzioni penali;
- b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione della procedura.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta

economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a cinque giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta telematica "A - Documentazione Amministrativa" contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Al primo step del percorso guidato "invia offerta", con riferimento alla Documentazione Amministrativa è necessario predisporre i documenti di seguito elencati e con gli ulteriori requisiti esposti precedentemente e specificati nell'allegato al presente disciplinare "Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel" e segnatamente a pena di esclusione:

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Dichiarazione redatta in bollo (euro16,00) preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato 1 "Domanda di partecipazione" contenente tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) (in caso di non utilizzo della firma digitale o firma elettronica avanzata) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della procura.

N.B. L'imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, in tal caso, l'operatore economico dovrà allegare la ricevuta del pagamento del bollo che costituisce la marca da bollo digitale.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, **preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato 2**, secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di gara.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

- 5) PASSOE dell'ausiliaria;
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"
- 6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 6.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 6.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 6.3 del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

Il file relativo al DGUE è reso disponibile in formato elettronico agli indirizzi indicati nel presente disciplinare di gara. Si precisa per la sua presentazione quanto segue:

- deve essere compilato per le parti di interesse avendo cura di non cancellare le parti diverse;
- deve essere sottoscritto con firma digitale o firma elettronica avanzata secondo i formati ammessi dalla Decisione sulla esecuzione UE n. 2015/1506 della Commissione europea del 08.09.2015.

Queste indicazioni valgono per tutti i DGUE che si rendano necessari (es. in caso di raggruppamenti e/o ricorso all'avvalimento).

14.3 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

1. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria
2. (in caso di non utilizzo della firma digitale o firma elettronica avanzata) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- 3.(in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della procura.
4. dichiarazioni integrative di cui al successive paragrafo 15.

14.3.1 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1. 15

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato

deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 14.3.1 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

15. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, **preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato 4**, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis, c-ter, f-bis), c) quater e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei *servizi* sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. accetta la clausola sociale come disciplinata al paragrafo 24) del presente Disciplinare di gara.

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

6. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
9. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di

verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, per la quale la dichiarazione viene resa

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

10. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta telematica “B – Offerta tecnica” dovrà contenere i seguenti documenti **a pena di esclusione**:

Relazione METODOLOGICA relativa al PROGETTO ORGANIZZATIVO GESTIONALE di max 40 pagine (**formato A4, carattere Times New Roman, dimensione 12, interlinea singola**) - suddivisa secondo i criteri a) (ripartito in 3 sub-criteri), b), c), d), e), f), g) **specificati al paragrafo 18.1** e comunque redatta con modalità tali da permettere di evidenziare specificamente gli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione di aggiudicazione di cui agli artt. 77 e 216, comma 12 del d.lgs. n.50/2016 e smi..

Il progetto verrà compilato seguendo lo step 2 offerta tecnica del percorso guidato “invia offerta”; il concorrente, a pena d'esclusione della gara, dovrà operare a sistema presentando la documentazione tecnica richiesta.

Il progetto proposto dall'Offerente in sede di gara costituirà parte integrante, insieme al Capitolato e al contratto, degli atti disciplinanti il servizio ed i rapporti del Concessionario con l'Amministrazione concedente.

L'elaborato che costituisce l'offerta tecnica non dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, alcuna indicazione da cui possa ricavarsi l'entità dell'offerta economica.

La busta B) contenente l'offerta tecnica non dovrà contenere altri documenti oltre quelli sopra prescritti, fatta salva la dichiarazione **motivata e comprovata** con la quale **il concorrente dovrà allegare e attestante quali tra le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta presentata costituiscano segreti tecnici e commerciali e siano pertanto coperte da riservatezza ex art. 53 comma 5 del Codice.**

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio dell'equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'Offerta Tecnica, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta e datata dal soggetto avente la rappresentanza legale o procuratore dell'impresa ovvero dell'operatore offerente. In caso di offerta firmata da procuratore occorrerà allegare la relativa procura in copia conforme all'originale. In caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate in A.T.I. o in GEIE o in Consorzio Ordinario di Concorrenti già costituiti, l'Offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della mandataria. In caso di offerta presentata da imprese che intendono riunirsi o associarsi in A.T.I., Consorzio Ordinario di Concorrenti o in GEIE, non ancora costituiti, l'Offerta dovrà, a pena esclusione, essere sottoscritta da ciascuno dei concorrenti che intendono riunirsi o associarsi o costituire un GEIE o un Consorzio Ordinario di Concorrenti. In caso di Consorzi art. 45, comma 2 lettera b) e c), l'Offerta dovrà essere firmata dal legale rappresentante del Consorzio o da procuratore con allegata la relativa procura.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta telematica “C – Offerta Economica” dovrà contenere la seguente documentazione **a pena di esclusione**:

OFFERTA ECONOMICA in bollo da € 16,00 (*), redatta **preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato 6)**, dovrà:

a) essere redatta in lingua italiana;

b) indicare l'esatta denominazione, ragione sociale, sede, codice fiscale e partita IVA dell'impresa concorrente;

c) indicare il **rialzo percentuale unico** espresso in cifre ed in lettere, offerto da applicare sull'importo del canone annuale di concessione posto a base di gara pari ad € 24.000,00;

Il rialzo percentuale offerto, da indicarsi in cifre ed in lettere, qualora sia espresso in cifre intere ed in cifre decimali, dovrà essere indicato sino alla seconda cifra decimale dopo la virgola senza arrotondamenti (esempio: XX,00).

Il rialzo offerto si intende al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

d) indicare il canone offerto, espresso in cifre e in lettere, come derivante dall'applicazione del rialzo percentuale di cui al punto precedente. Si specifica che il prezzo offerto dovrà essere comprensivo dei costi da rischio specifico o aziendale concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Si precisa che detti costi non devono essere confusi con gli oneri per l'attuazione della sicurezza, stabiliti per il presente appalto in € 0,00 (zero) e da indicare separatamente, secondo quanto sotto stabilito al punto e).

In caso di discordanza tra il valore espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà considerato valido quello espresso in lettere; in caso di discordanza fra il canone complessivo e quello dedotto dal rialzo percentuale sarà considerato valido il rialzo percentuale espresso in lettere

In caso di discordanza nell'offerta tra il rialzo scritto in cifre e quello ripetuto in lettere, sarà ritenuto valido ed impegnativo il canone accettabile più vantaggioso per l'Amministrazione.

Sono inammissibili le offerte economiche pari o inferiori all'importo del canone concessorio annuale posto a base di gara

e) indicare separatamente, al fine dell'evidenziazione degli stessi (pur già ricompresi nel prezzo offerto di cui al punto d) della presente paragrafo gli oneri relativi ai costi da rischio specifico o aziendale.

Si chiarisce, a tal proposito, che detti oneri dovranno obbligatoriamente essere specificati, anche qualora fossero pari a € 0,00 (zero/00.=);

Le offerte carenti di tale indicazione saranno immediatamente escluse in quanto carenti di un elemento essenziale dell'offerta.

e.bis) indicare separatamente, al fine dell'evidenziazione dello stesso (pur già ricompreso nel prezzo offerto di cui al punto d) della presente sezione il costo della manodopera.

L'art. 95, comma 10 del Codice prevede il controllo sul rispetto da parte dell'operatore economico dei minimi retributivi nel pagamento del personale a prescindere dall'anomalia dell'offerta. A tal proposito l'Amministrazione concedente ha individuato, ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D.Lgs.50/2016 e smi., il costo stimato della manodopera nell'ambito del progetto relativo al servizio in argomento (vedasi importi di cui al paragrafo 3 del presente disciplinare di gara).

La mancata indicazione dei "Costi della Manodopera" e/o dei "Costi Aziendali della Sicurezza" è causa di esclusione e non è sanabile tramite attivazione dell'istituto del soccorso istruttorio.

f) avere una validità di almeno 180 giorni decorrenti dal termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte;

g) non contenere riserve o condizioni oppure essere parziale;

h) essere sottoscritta e datata dal soggetto avente la rappresentanza legale o procuratore dell'impresa ovvero dell'operatore offerente. In caso di offerta firmata da procuratore occorrerà allegare la relativa procura in copia conforme. *In caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2 - lettere d), e), g) del Codice già costituiti, l'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della mandataria o capogruppo. In caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2 - lettere d) e) e g) del Codice costituendi l'offerta dovrà, pena esclusione, essere sottoscritta da ciascuno dei concorrenti che intendono riunirsi o associarsi o costituire un GEIE o un Consorzio Ordinario di Concorrenti. In caso di Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di Consorzi stabili, di cui all'art. 45 - comma 2, lettere b) e c) del Codice; l'offerta dovrà essere firmata dal legale rappresentante del Consorzio o da procuratore con allegata la relativa procura.*

N.B. L'imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, in tal caso, l'operatore economico dovrà allegare la ricevuta del pagamento del bollo che costituisce la marca da bollo digitale.

() Nota: Ai sensi degli artt.19 e 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, l'offerta non in regola con l'imposta di bollo sarà inviata alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione e le conseguenti sanzioni amministrative.*

18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuate sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA MAX PUNTI 70

Suddivisi ed attribuiti secondo i seguenti criteri a) (ripartito in 3 sub-criteri), b) (ripartito in 2 sub-criteri), c), d), e), f), g).

a) Progetto di gestione per la valorizzazione, razionalizzazione e miglioramento dei servizi della struttura. (fino ad un massimo di 32 punti ripartiti nei 3 sub criteri 1); 2); 3).	1) Modalità di gestione dei principali processi assistenziali (fino a 10 punti)
	2) Modalità di gestione dei processi di integrazione degli ospiti e della loro socializzazione, attraverso l'indicazione delle attività previste e dei tempi ad esse dedicate (fino a 10 punti)
	3) Modalità di selezione del personale, supervisione, formazione e aggiornamento, organizzazione e definizione dei piani di lavoro delle varie figure professionali ed eventuale supporto del personale tramite coaching aziendale (fino a 12 punti)
b) Modalità di svolgimento dei servizi di pulizia e di ristorazione (fino ad un massimo di 12 punti ripartiti nei 2 sub criteri 1); 2)	1) Metodologie tecnico- operative per lo svolgimento dei servizi di pulizia, numero di ore lavorative offerte, tipologie di macchinari, attrezzature a basso impatto ambientale da utilizzare (fino a 6 punti)
	2) Modalità di gestione dei servizi di ristorazione - numero di operatori addetti con indicazione di compiti e qualifiche professionali - turni di lavoro settimanali per ciascun operatore (fino a 6 punti)
c) Modalità di organizzazione e gestione delle comunicazioni con i parenti degli assistiti ed accesso alle informazioni riguardanti il proprio congiunto (fino ad un massimo di 6 punti)	Modalità di gestione delle comunicazioni e delle relazioni con i congiunti in merito alle informazioni attinenti al funzionamento della struttura, alle informazioni di carattere sanitario, alle procedure per richiedere l'accesso a documentazione e ad eventuali servizi integrativi (fino a 6 punti)
d) Servizio di fisioterapia a favore degli ospiti (fino ad un massimo di 6 punti)	Descrizione del servizio, criterio di accesso e numero di operatori impiegati e n. ore lavorative offerte (fino a 6 punti)
e) Modalità di monitoraggio e verifica dei servizi (fino ad	Identificazione di indicatori e strumenti per la

un massimo di 5 punti)	verifica e la valutazione degli obiettivi di efficacia, efficienza e soddisfazione degli utenti da impostare e realizzare (fino a 5 punti)
f) Protocolli gestione eventi di particolare criticità: emergenze epidemiologiche e climatiche (fino ad un massimo di 6 punti)	Indicare le modalità operative e l'organizzazione della pronta reperibilità da adottare in caso di eventi eccezionali (fino a 6 punti)
g) Migliorie alla gestione del servizio (fino ad un massimo di 3 punti)	Con particolare riferimento a proposte innovative per la gestione- partecipazione attiva degli utenti- proposte di gestione mediante collaborazione con altre strutture, con soggetti dell'associazionismo e del volontariato (fino a 3 punti)

L'Offerta Tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite come obbligatorie nel Capitolato, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

Le proposte innovative e migliorative contenute nell'Offerta Tecnica dovranno avere carattere meramente integrativo delle modalità di effettuazione dei servizi e lavori stabilite in Capitolato, **senza che da ciò possa derivare alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione committente.**

Si precisa che qualora i singoli documenti ed elaborati che costituiranno l'Offerta Tecnica dovessero contenere la descrizione di aspetti non richiesti dal relativo criterio di valutazione, bensì da criteri di valutazione diversi rispetto a quello cui si riferiscono, tali descrizioni verranno valutate una sola volta e con riferimento al pertinente criterio di valutazione.

E' facoltà della Commissione Giudicatrice, ove lo ritenga opportuno per operare al meglio la propria valutazione, richiedere ai concorrenti chiarimenti in merito ai contenuti della propria offerta tecnica nel caso in cui emergano elementi poco chiari o contraddittori. Tale facoltà non integra una ipotesi di soccorso istruttorio in quanto i chiarimenti eventualmente forniti non potranno in alcun modo modificare i contenuti dell'offerta, ma soltanto chiarirne alcuni aspetti.

L'Offerta Tecnica del concessionario costituisce obbligazione contrattuale specifica e integra automaticamente la documentazione posta a base di gara.

L'Offerta Tecnica non può:

-comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Amministrazione concedente, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;

-contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni delle tariffe o del canone.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

La valutazione dell'offerta tecnica verrà effettuata secondo la seguente procedura, applicata ad ogni singolo criterio e sub-criterio come sopra individuato.

In relazione agli elementi di valutazione sopra riportati, i relativi punteggi sono determinati mediante la **media dei coefficienti**, variabili fra zero e uno, attribuiti sulla base **dell'autonomo e libero apprezzamento tecnico dei singoli commissari**, espresso secondo la seguente progressione:

COEFFICIENTE PARI A 0,0 non valutabile

COEFFICIENTE PARI A 0,20 gravemente insufficiente (giudizio sintetico: per/sotto il profilo valutato, l'offerta è ritenuta non adeguata rispetto a quanto richiesto dal relativo Capitolato)

COEFFICIENTE PARI A 0,40 insufficiente (giudizio sintetico: per/sotto il profilo valutato, l'offerta è ritenuta insufficiente rispetto a quanto richiesto dal relativo Capitolato)

COEFFICIENTE PARI A 0,50 quasi sufficiente (giudizio sintetico: per/sotto il profilo valutato, l'offerta è ritenuta appena sufficiente rispetto a quanto richiesto dal relativo Capitolato)

COEFFICIENTE PARI A 0,60 sufficiente (giudizio sintetico: per/sotto il profilo valutato, l'offerta è ritenuta sufficiente rispetto a quanto richiesto dal relativo Capitolato)

COEFFICIENTE PARI A 0,70 discreta (giudizio sintetico: per/sotto il profilo valutato, l'offerta è ritenuta discreta/ più che sufficiente rispetto a quanto richiesto dal relativo Capitolato)

COEFFICIENTE PARI A 0,80 buona (giudizio sintetico: per/sotto il profilo valutato, l'offerta è ritenuta buona, valida e completa rispetto a quanto richiesto dal relativo Capitolato)

COEFFICIENTE PARI A 0,90 molto buona (giudizio sintetico: per/sotto il profilo valutato, l'offerta è ritenuta molto buona rispetto a quanto richiesto dal relativo Capitolato)

COEFFICIENTE PARI A 1,00 ottima (giudizio sintetico: per/sotto il profilo valutato, l'offerta è ritenuta molto valida e completa, ben definita e qualificante, rispetto a quanto richiesto dal relativo Capitolato).

Nel caso in cui l'offerta tecnica comprenda solo alcuni degli elementi che secondo la disciplina di gara la devono costituire, la commissione assegna coefficiente 0,00 (zero) a ciascuno degli elementi mancanti.

Per ciascun elemento sono calcolate le *medie dei coefficienti* assegnati ad ognuno di essi da parte di tutti i commissari, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le altre medie; il coefficiente definitivo, così determinato, viene moltiplicato per il rispettivo fattore ponderale.

RIPARAMETRAZIONE: terminata la procedura di attribuzione dei punteggi a ciascun elemento dell'offerta tecnica, si procede a trasformare i punteggi provvisori in punteggi definitivi, mediante applicazione della formula seguente:

$$R = \frac{P_{max} * R_i}{R_{max}}$$

Legenda:

R= singolo punteggio riparametrato;

R_i= singolo punteggio attribuito al concorrente;

R_{max}= singolo punteggio più alto attribuito in gara prima della riparametrazione;

P_{max}= massimo punteggio tecnico conseguibile rispetto all'elemento tecnico in esame.

I punteggi così ottenuti da ciascun concorrente devono essere sommati.

RIPARAMETRAZIONE: sul punteggio complessivo così ottenuto da ciascun concorrente, si procede alla *riparametrazione*, attribuendo all'offerta che ha ottenuto il maggior punteggio per le caratteristiche tecniche il massimo punteggio attribuibile e, proporzionalmente, punteggio inferiore alle altre, mediante applicazione della formula che segue:

$$R = \frac{70 * R_i}{R_{max}}$$

Legenda:

R= punteggio riparametrato;

70 = 70/100, punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica;

R_i= punteggio attribuito al concorrente;

R_{max}= punteggio più alto attribuito in gara prima della riparametrazione.

SOGLIA DI SBARRAMENTO AL PUNTEGGIO TECNICO

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice e in considerazione dell'importanza attribuita all'offerta tecnica, è prevista una soglia minima di sbarramento **pari a 46/70** (quarantasei su settanta) **punti** per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia minima.

L'individuazione della sopra indicata soglia di ammissibilità tecnica dell'offerta è diretta a garantire che, al di là delle differenti soluzioni proposte dai singoli partecipanti, tutte le offerte tecniche ammesse alla successiva fase di apertura delle offerte economiche, raggiungano uno standard qualitativo significativo ed apprezzabile in considerazione delle caratteristiche della presente concessione e della funzione cui è destinata.

Al fine dell'individuazione della migliore offerta, il punteggio relativo all'offerta tecnica, riparametrato come sopra, è sommato al punteggio relativo all'offerta economica.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica sarà effettuato valutando il prezzo offerto per il canone annuale di concessione secondo il criterio proporzionale, assegnando il punteggio massimo (30 punti) all'offerta più alta ed attribuendo gli altri punteggi in proporzione, sulla base della seguente formula:

$$P_i = C_i / C_{max}$$

$$P_e = P_i * 30$$

Legenda:

C_{max} = canone massimo offerto

C_i = canone offerto dal concorrente

P_i = coefficiente attribuito all'offerta del concorrente

P_e = punteggio attribuito ad ogni concorrente con offerte inferiori a quella massima

Ai fini del calcolo, i valori non interi sono considerati fino alla seconda cifra decimale, approssimata all'unità superiore, qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Il totale dei punti assegnati a ciascuna offerta sarà costituito dalla somma dei singoli punteggi attribuiti, con le modalità in precedenza illustrate, all'elemento tecnico – progettuale ed all'elemento economico dell'offerta stessa.

Le offerte saranno valutate da una Commissione appositamente costituita la quale, al termine delle operazioni di valutazione, procederà alla formazione di una graduatoria sommando i punteggi attribuiti alle offerte per ciascun elemento di valutazione nonché ad aggiudicare provvisoriamente la concessione alla ditta che avrà conseguito il punteggio più alto.

Nel caso in cui due imprese conseguano il medesimo punteggio, sarà collocata al primo posto l'offerta della ditta che avrà ottenuto il punteggio più alto nella valutazione tecnica.

In caso di parità di punteggio l'aggiudicazione verrà dichiarata a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio maggiore nell'offerta tecnica; in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio in seduta pubblica.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta tecnica ed economica pervenuta purché valida e previa valutazione della congruità della stessa tenendo conto della natura del servizio e del suo costo. Non sono ammesse offerte economiche pari e/o in aumento rispetto al costo indicato quale base di gara.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal sistema, e oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. Sintel al momento della ricezione dell'offerta, ottempera alla prescrizione del comma 5 dell'art. 58 del Codice inviando al concorrente una pec di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.

La prima seduta pubblica avrà luogo presumibilmente il giorno 21/12/2020 alle ore 10:00 presso uno degli uffici posti nella sede di questa Stazione Appaltante, in via V. Veneto, 2, La Spezia e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. Gli operatori economici potranno presenziare alla seduta pubblica in videoconferenza con richiesta al profilo SKYPE PROVSP(Gare e Contratti) entro l'ora prevista.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o ai giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico <https://www.ariaspa.it> e su www.provincia.sp.it al collegamento previsto per la presente procedura almeno 2 giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico <https://www.ariaspa.it> e su www.provincia.sp.it al collegamento previsto per la presente procedura almeno 2 giorni prima della data fissata.

Il seggio di gara presieduto dal RUP della procedura operando attraverso il Sistema procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate nonché la validità della firma digitale apposta e a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente si procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) determinare le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata ai sensi dell'art. 77 comma 2 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce eventuale ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "*amministrazione trasparente*" la composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara presieduto dal RUP della procedura procederà altresì in seduta pubblica all'apertura della busta telematica concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare, all'esito della quale verranno consegnati gli atti di gara alla commissione giudicatrice.

In una o più sedute riservate, la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche attraverso l'apertura (sblocco) dell'offerta tecnica e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

In una eventuale ulteriore seduta pubblica, la commissione procederà all'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 20.

La commissione giudicatrice procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al successivo punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 25.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP della procedura - che procederà, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente punto 26.

23. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione giudicatrice formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente proponente aggiudicatario di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass. La Provincia della Spezia in qualità di Stazione Appaltante invia la proposta di aggiudicazione all'amministrazione concedente per gli adempimenti successivi.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, il RUP prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di anomalia dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

Il Comune committente previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica la concessione.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, Il Comune committente procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC. Il Comune committente aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la concessione verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice il Comune committente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate al Comune entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a circa € 4.000,00. Il Comune committente comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

24. CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, ai sensi dell'art. 19 del Capitolato della concessione l'aggiudicatario del contratto di concessione è tenuto ad utilizzare in via prioritaria il personale a tempo indeterminato e determinato già in servizio presso la struttura, che si renderà disponibile alla continuazione del rapporto di lavoro, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi sia armonizzabili con l'organizzazione di impresa dello stesso e con le esigenze Tecnico organizzative previste per l'esecuzione del servizio.

A tal fine si precisa che il contratto collettivo che si considera applicabile in ragione della pertinenza rispetto all'oggetto principale della presente concessione (e che risulta inoltre attualmente applicato dal gestore uscente) è il CCNL di settore.

La mancata accettazione della clausola sociale costituisce manifestazione di volontà di proporre un'offerta condizionata e come tale inammissibile, per la quale si impone l'esclusione dalla gara; parimenti.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro della Spezia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) si informano gli operatori economici che:

Il Titolare del trattamento è la PROVINCIA DELLA SPEZIA, in qualità di Stazione Appaltante (P. Iva **00218930113**), con sede in La Spezia (SP), Via V. Veneto, 2, telefono 0187421 pec: protocollo.provincia.laspezia@legalmail.it;

Il Responsabile della protezione dei dati personali nominato (c.d. DPO) è reperibile ai seguenti dati di contatto: Società Labor Service s.r.l. con sede in Novara (NO), via Righi n. 29, telefono 0321.1814220, e-mail: privacy@labor-service.it, pec: pec@pec.labor-service.it

I dati raccolti direttamente dall'interessato e reperiti da fonti accessibili al pubblico (es CCIAA/Albi ..etc) oltre che quelli dichiarati saranno utilizzati dagli uffici della Provincia della Spezia, esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di gara sino alla formulazione della proposta di aggiudicazione e verifica possesso requisiti dell'operatore economico proponente aggiudicatario ex art. 32 comma 8 D.lgs 50/2016 e successivamente dal Comune di Sarzana. Le basi giuridiche di tale trattamento sono, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e) del Regolamento (UE) 2016/679 l'adempimento di un obbligo di legge e l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare.

Il Trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli

uffici.

I dati verranno comunicati al personale dipendente da questa Provincia, per le finalità espresse per lo svolgimento delle successive fasi della procedura (aggiudicazione e stipula contratto), coinvolto nel procedimento e potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati, se previsto da disposizioni di legge o di regolamento.

Il Titolare del trattamento non ha intenzione di trasferire i dati personali degli interessati verso un Paese terzo all'Unione Europea o verso un'organizzazione internazionale e saranno conservati permanentemente.

L'/Gli interessato/i potrà/potranno esercitare uno dei seguenti diritti: diritto di accesso ai propri dati (art. 15 GDPR); diritto di rettifica (art. 16 GDPR); diritto alla cancellazione (art. 17 GDPR); diritto di limitazione di trattamento (art. 18 GDPR); diritto di opposizione (art. 21 GDPR).

Tutti i sopraesposti diritti possono essere esercitati comunicandolo al Titolare attraverso i dati di contatto sopra citati. Inoltre l'interessato ha il diritto di proporre reclamo ad un'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali).

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara pena l'esclusione secondo la disciplina vigente in materia di partecipazione agli appalti pubblici.

Il Responsabile della procedura di gara

Dr. ssa Arianna Benacci